

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

Doc. CXXVIII
n. 1/4

RELAZIONE

SULL'ATTIVITÀ SVOLTA DAL DIFENSORE CIVICO
DELLA REGIONE MARCHE

(ANNO 2001)

(Articolo 16, comma 2, della legge 15 maggio 1997, n. 127)

Presentata dal difensore civico della regione Marche

Comunicata alla Presidenza il 10 maggio 2002

S O M M A R I O

Normativa di riferimento	<i>Pag.</i>	6
Introduzione.	»	7
Organizzazione	»	12
Normativa della difesa civica	»	15
Attività svolte	»	20
Ambiente	»	22
Edilizia residenziale pubblica	»	24
Enti locali	»	25
Personale regionale	»	26
Sanità	»	27
Segretari comunali	»	29
Sociale.	»	30
Conclusione	»	32
Catalogazione argomenti	»	36
Appendice: Legge regionale 14 ottobre 1981, n. 29 e grafici .	»	37

CONSIGLIO REGIONALE DELLE MARCHE -UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO-

RELAZIONE SULL'ATTIVITA' SVOLTA NELL'ANNO 2001

La presente relazione sull'attività svolta nell'anno 2001 dall'Ufficio del Difensore Civico della Regione Marche viene presentata al Consiglio Regionale, ai sensi della L.R. 14 ottobre 1981, n. 29, articolo 9, nonché agli Onorevoli Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati, ai sensi della legge 15 maggio 1997, n° 127, art. 16.

Ancona, - marzo 2002

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Costituzione della Repubblica Italiana – art. 97

- L.Cost. 22.11.1999 n.1
“Autonomia statutaria delle Regioni”

- L.Cost.18.10.2001 n.3
“ Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione”

- Legge Regionale 14 ottobre 1981 n.29
“ Istituzione del Difensore Civico “.

- Legge Regionale 26 aprile 1990 n.30 art.35
“ Organizzazione amministrativa della Regione”

- Legge 5 febbraio 1992 n.104 art.36
“ Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i doveri per le persone handicappate”

- Legge 15 maggio 1997 n.127 – art.16 –
“ Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa dei procedimenti di decisione e di controllo .”

- D.lgs 18 agosto 2000 n.267 – art.136
“ Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”

- Legge 24 novembre 2000 n.340 – art.15 –
“ Disposizioni per la delegificazione di norme per la semplificazione di provvedimenti amministrativi. “

- Legge Regionale 2 aprile 2001 n.9 – art .3 –
“ Modificazioni ed integrazioni alla L.R. 13.03.1985 n.7 concernente Disposizioni per la salvaguardia della flora marchigiana. “

- Legge Regionale 15 ottobre 2001 n.20 - art.13
“ Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione”

INTRODUZIONE

Quando, nel febbraio 2001, ho ricevuto l'incarico di avviare la mia nuova attività di difesa civica, dopo aver prestato servizio nel Ministero dell' Interno per oltre 42 anni, di cui circa 15 in qualità di Prefetto e di Commissario del Governo, piena è stata la consapevolezza che, nonostante l'esperienza maturata tutta in questa Regione nel settore pubblico-amministrativo, le difficoltà non sarebbero state poche, né di poco conto. Ciò anche dopo il lavoro svolto, con tanto impegno e professionalità, dal mio illustre predecessore, On.le Avv. Giorgio De Sabbata, che qui desidero ringraziare sentitamente.

E' questa la mia prima relazione annuale che risente, certamente, di alcune circostanze di condizionamento: periodo limitato, debito di apprendimento, e, soprattutto, esigenza di ricomposizione di un Ufficio e di una struttura carente di mezzi operativi e di risorse umane che, solo in parte, sono stati integrati nel corso dell'anno.

Con disagio e preoccupazione ho, invero, dovuto affrontare l'inizio del mio lavoro a causa di un sistema organizzativo che rischiava di collassare e per carenza di personale rispetto all'organico di dotazione e per la presenza di una struttura priva di strumenti tecnico - giuridici nonché dei necessari supporti telematici. A ciò aggiungasi un mancato, opportuno aggiornamento e adeguamento della normativa regionale, che crea altre difficoltà nello svolgimento del lavoro quotidiano.

Carenze tutte già evidenziate anche dal mio predecessore ma che si sono maggiormente avvertite poiché, come noto, nel frattempo al Difensore Civico Regionale, a differenza di altre Autorità istituite per specifici settori, è stata riconosciuta dal legislatore una competenza pressoché generale con sfera di

interventi in tutti i versanti della pubblica amministrazione presente sul territorio (salvo per quelle operanti in tema di giustizia, difesa e sicurezza pubblica).

Al quadro legislativo di riferimento e alle relative funzioni ho cercato comunque di attenermi scrupolosamente nell'impostare e svolgere l'attività dell'Ufficio.

Ho così avviato, con assiduo impegno, la mia attività, conscio di assumere un lavoro delicato, ma che, nel contempo, ho sentito molto gratificante; ho avvertito subito la necessità di valorizzare l'utilità pratica dell'Istituto che, per tanti cittadini e categorie sociali, doveva essere il punto di riferimento per avere risposte tempestive e, se possibile, risolutive ai loro problemi nonché un interlocutore sempre disponibile, attento e sensibile nell'ascolto, spesso in tematiche di notevole spessore giuridico e di interesse sociale.

Con me, tutto l'Ufficio ha così sentito la necessità di dare effettivo senso e contenuto ad una Istituzione che caratterizza ormai la cultura delle democrazie avanzate e che da tutti è avvertito come un organo istituzionalmente chiamato a correggere le inadempienze, i ritardi e le disfunzioni della Pubblica Amministrazione.

La relazione non ha la pretesa di riassumere dieci mesi di attività che, per la estrema varietà dei temi trattati, mal si presta ad un lavoro ordinato e organico di sintesi; non sarà però una mera elencazione di casistiche, ma un consuntivo di esperienze e di risultati conseguiti a seguito di un lavoro certamente complesso e pieno di problematiche.

Un profilo di bilancio, dunque, che non ha potuto, poi, evitare i limiti e le difficoltà del primo approccio conoscitivo con i problemi, con i servizi e con le Istituzioni.

L'Istituto risulta ormai abbastanza noto ai cittadini ed è sempre più avvertita la potenzialità del suo servizio che ha come caratteristiche fondamentali il facile accesso, l'informalità, l'indipendenza e che si fa apprezzare dai cittadini stessi in quanto, con il supporto del Difensore Civico, in concreto, possono stabilire un rapporto alla pari con le pubbliche amministrazioni.

E' però intendimento di questo Ufficio dare più informazioni al cittadino e di svolgere opportuna opera di divulgazione dell'Istituto stesso per farne maggiormente conoscere l'esistenza, la sua reale natura, i compiti e le sue attribuzioni; a tal fine è allo studio la redazione di un opuscolo con le indicazioni essenziali sulle facoltà della Difesa Civica che sarà divulgato capillarmente, dopo apposita presentazione alla stampa.

Si è provveduto intanto a implementare un sito Internet, in fase di sviluppo e perfezionamento, attraverso il quale si potranno avere notizie basilari sull'attività dell'Ufficio, fornendo anche notizie su tutta la rete di Difesa Civica esistente.

Intanto ho fortemente avvertito la necessità e il desiderio di avvicinare maggiormente all'Istituto i cittadini di tutta la Regione, che ho potuto subito soddisfare attraverso la trasferta periodica, a cadenza mensile, dell'Ufficio nei vari Capoluoghi della Regione, con ciò integrando quanto già faceva il mio predecessore per la città di Ascoli Piceno.

Al riguardo è intendimento di estendere l'accesso anche nei Comuni maggiori della Regione; alcuni Enti, poi, avrebbero anche manifestato l'intendimento di addivenire a convenzioni con l'Ufficio stesso per usufruire dell'attività e realizzare quindi, in loco, la Difesa Civica.

Un ringraziamento intendo subito esprimere ai competenti Organi Regionali per avermi così consentito di estendere sul territorio l'attività dell'Ufficio ed uguali sentimenti rivolgo agli Amministratori Locali che mi hanno messo a disposizione le necessarie strutture.

Ciò premesso, non mi sembra superfluo ricordare, molto sinteticamente, l'espansione che, ormai, ha avuto la Difesa Civica nel mondo: è noto che l'Istituto è sorto in conseguenza del regime parlamentare ai primi dell'ottocento in Svezia ma che, solo negli ultimi 50 - 60 anni, esso, con diversi nomi e funzioni, si è rapidamente attestato dovunque, compresi i Continenti dell'Africa e dell'America Latina, in concomitanza con l'accresciuta aspirazione dei

cittadini a far valere i propri diritti di personalità nei confronti delle Istituzioni Pubbliche.

Sono ovviamente mutati le caratteristiche, i poteri, le attribuzioni dell'Istituto originario che si è sempre più orientato verso la mediazione come modo migliore per la risoluzione e, prima ancora, per la prevenzione dei conflitti tra cittadini e Pubblica Amministrazione.

Nel contempo si è pure affermato e consolidato il principio che il Difensore Civico, anche se sprovvisto di forza coercitiva, è un tutore del cittadino e, insieme, un garante del buon andamento della Pubblica Amministrazione.

In Italia l'esigenza della realizzazione di un simile organismo si è manifestata assai tardivamente rispetto agli altri Stati, certamente anche per la mancata previsione dell'Istituto nella Costituzione nonché per l'assenza nel nostro Ordinamento di una legge quadro disciplinante organicamente la materia.

E sono state proprio le Regioni che, dopo la loro realizzazione, hanno svolto al riguardo un ruolo determinante istituendo, per lo più nel decennio tra il 1975 - 1985, il Difensore Civico ispirandosi a quei principi di autonomia e di imparzialità della Pubblica Amministrazione già assicurati dalla Costituzione stessa; e così alcune Regioni hanno subito previsto la Difesa Civica nei propri Statuti, disciplinandola, poi, con leggi di attuazione ed altre, come le Marche, l'hanno istituita senza previsione statutaria.

E, mentre si è venuta sempre più diffondendo l'opera di modernizzazione delle Amministrazioni, è accresciuta altresì negli organismi pubblici la consapevolezza della necessità di avere un quadro normativo organico della Difesa Civica che, però, come evidenziato, è ancora disciplinata da una legislazione "a coriandolo" ed episodica, di difficile applicazione in relazione anche alle aumentate complessità delle questioni che vengono proposte dai cittadini.

In diverse Regioni esiste una forte e capillare rete di Difesa Civica locale, soprattutto, dopo la legge istitutiva 142/90 il cui art. 8 introduce, per la prima

volta nell'ordinamento statale, la generica previsione del Difensore Provinciale e Comunale, quale "Istituto di partecipazione" a garanzia della imparzialità e buon andamento della Pubblica Amministrazione.

Nelle Marche, invece, la situazione è opposta: su 246 Comuni e 4 Province esistono solo 22 Difensori Civici Comunali e uno solo Provinciale (Ancona).

E' evidente che, in queste condizioni pochi cittadini trovano difesa nei confronti della Pubblica Amministrazione Locale, con la quale, peraltro, essi hanno più frequenti rapporti.

Comunque, pur non avendo competenza in ordine alle questioni concernenti gli Enti Locali, non ho mai mancato di rivolgermi ugualmente agli stessi con apposite segnalazioni di casi prospettati all'Ufficio, nello spirito di quella necessaria intesa e collaborazione cui devono essere ispirati i rapporti tra Istituzioni Pubbliche.

E' auspicabile che, sulla base delle previsioni contenute nei nuovi Statuti di cui gli Enti Locali si stanno dotando, vengano istituiti i Difensori Civici ricorrendo, eventualmente, anche a convenzioni per i Comuni più piccoli.

E' parimenti auspicabile la sollecita istituzione del Difensore Civico Nazionale, così come previsto in tanti Stati, secondo anche le raccomandazioni espresse dagli organismi comunitari dell'Unione Europea.

E così l'esigenza di una Difesa Civica Nazionale, accanto a quella regionale e locale, che affronti adeguatamente il complesso problema della conflittualità tra cittadino e Pubblica Amministrazione, già dibattuta dal Parlamento in precedenti legislature, è stata ulteriormente segnalata, nelle sedi competenti, dal Coordinamento Nazionale dei Difensori Civici Regionali che, nel rappresentare questa carenza tutta italiana nel panorama della Comunità Europea, ne ha sollecitato la istituzione, nel presupposto anche che la Difesa Civica è ormai uno degli strumenti fondamentali per cercare di risolvere in modo semplice, efficace e gratuito tante situazioni di denegata giustizia che il cittadino deve sempre più spesso affrontare nei suoi rapporti pubblici.

ORGANIZZAZIONE

Ho assunto l'incarico in concomitanza con il trasferimento dell'Ufficio in nuovi locali, ubicati in zona centrale e di facile accesso i quali, se pur con ristrettezza di spazi, rispondono bene alle esigenze di lavoro.

A norma dell'art.10 della legge istitutiva, l'Ufficio è dotato di una segreteria il cui organico è ora determinato dall'Ufficio di Presidenza che provvede all'assegnazione del relativo personale mentre, all'inizio, aveva cinque unità di varia qualifica secondo l'ordinamento allora vigente.

La soluzione legislativa, all'epoca adottata, scontava una evidente approssimazione legata alla novità dell'Istituto, ai compiti certamente non gravosi da perseguire nell'immediato.

L'evoluzione normativa ha oggi mutato ed accresciuto il ruolo del Difensore Civico assegnando allo stesso, come già detto, competenze nuove e decisorie, spesso in tematiche di notevole spessore giuridico e di interesse sociale, che travalicano i limiti stessi imposti dall'art.2 delle Legge Regionale 29/81; nuove funzioni che richiedono adempimenti istruttori ed approfondimenti tematici sempre nuovi nonché specificità professionali.

Già fin da allora si evidenziò una insufficienza operativa, specie se messa di fronte all'esigenza di disporre di personale tecnicamente preparato sulle materie giuridico-amministrative nonché tecniche.

All'inizio dell'anno 2001 il personale era già da qualche tempo sotto organico, tanto che la carenza aveva formato oggetto di reiterata segnalazione da parte del Difensore Civico.

Nel periodo successivo sono venute meno altre due unità di fascia "B", mentre nella nuova Sede non è stato neanche ripristinato il servizio di vigilanza in

anticamera con una guardia giurata, servizio peraltro sul quale ho espresso rinuncia per economia di spesa.

Si è pertanto posto in concreto il problema assillante dell'adeguamento della struttura alle dipendenze funzionali del Difensore Civico che, solo alla fine dell'anno, ha avuto in parte confacente soluzione, anche a seguito dell'avvenuta approvazione della Legge Regionale 15/10/2001 n.20 "Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione" che all'art.13, comma 3, prevede per l'Ufficio il supporto del Servizio del CO.RE.CO., al quale ho già affidato l'istruttoria di diverse pratiche, ricevendo ottima collaborazione, prestata con elevata e apprezzata professionalità.

Quindi di recente questo aspetto dell'Ufficio è cambiato al meglio e sono lieto di dare atto ai miei collaboratori dell'impegno e disponibilità sempre dimostrati con sensibilità e capacità.

Non vi è dubbio che risultati migliori avrebbero potuto essere conseguiti se l'Ufficio avesse potuto contare per tutto l'anno su forze maggiori; ciò vale soprattutto con riguardo ai tempi di intervento, talvolta ritardati.

Per l'immediato futuro è auspicabile che si addivenga ad una intesa con gli organi regionali affinché siano stabiliti la composizione, il numero, le categorie del personale di questo Ufficio in relazione soprattutto alle già evidenziate crescenti esigenze dell'Istituto, sempre più all'attenzione dell'opinione pubblica e dei cittadini.

Mi preme altresì evidenziare, in tema, l'esigenza che il personale, almeno quello in posizione più elevata, nell'ambito di una riconosciuta autonomia organizzativa, debba ottenere un gradimento del Difensore Civico, nel presupposto che le nuove competenze attribuite e la sempre più rilevante attività svolta comportano un impegno notevole per la impostazione e per lo svolgimento dei procedimenti e per la soluzione delle complesse problematiche sottoposte.

E' altresì avvertita l'esigenza di un adeguamento delle risorse assegnate anche di ordine finanziario diretto, per un migliore funzionamento della struttura.

Su tutte le reali e concrete esigenze prospettate e che saranno riassunte al termine di questa relazione mi pregio sin da ora richiamare, particolarmente, la cortese e benevola attenzione del Sig. Presidente del Consiglio e dell'Ufficio di Presidenza affinché possano essere avviate le soluzioni che saranno ritenute adeguate ed opportune.

NORMATIVA DELLA DIFESA CIVICA

La disciplina della Difesa Civica nelle Marche, non contemplata nello Statuto vigente, ma che certamente sarà inserito nel nuovo, in corso di predisposizione da parte della Commissione all'uopo istituita, risiede nella legge istitutiva n.29 del 1981, modificata solo per la previsione di cui all'art.35 comma IV della legge 26 aprile 1990 n.30, (dotazione del personale); trattasi di normativa ben articolata nel suo complesso e che ha anche il pregio di aver anticipato concetti essenziali, quali l'indipendenza e autonomia della figura del Difensore.

Non altrettanto però può dirsi per la attività organizzativa e funzionale dell'Ufficio, inserito nell'ambito dei Servizi del Consiglio e con personale del ruolo unico della Giunta.

Altre disposizioni si rinvencono in alcune leggi regionali su particolari materie, mentre risulta ora indispensabile un aggiornamento della legge originaria, che si appalesa quanto mai opportuno, in relazione a varie norme dettate da leggi nazionali di più recente emanazione che avrebbero necessità di un coordinamento per rendere il tutto più facilmente applicabile.

Per quanto concerne tale legislazione statale, che investe il campo dell'attività del Difensore Civico Regionale, dopo l'emanazione della predetta Legge 142/90, sono state emanate, con la "riforma Bassanini", diverse altre norme, eterogenee ed episodiche, quali gli artt. 16 e 17, Legge 127/97, il primo modificato dalla Legge 191/98 ed il secondo novellato dall'art. 136 Dlg. 267/2000, che attribuiscono al Difensore Civico funzioni di intervento verso le Amministrazioni statali e un controllo sostitutivo sugli Enti Locali che omettano o rifiutino provvedimenti obbligatori per legge.

A prescindere dalle difficoltà della individuazione dei provvedimenti suddetti, non suscettibili di nozione unitaria, resta sempre il dubbio che una ingerenza così penetrante nel funzionamento di Enti, la cui autonomia costituzionalmente garantita e assai rafforzata dalle recenti modifiche del Titolo V, non sia rispettosa delle norme costituzionali.

In pratica questa disposizione viene talvolta fraintesa ed è poi difficile convincere i cittadini, i quali spesso con istanze non sufficientemente motivate chiedono la nomina di un Commissario ad Acta, che il caso da loro prospettato non rientra sotto la disciplina della norma anzidetta.

Appaiono anche generiche e poco concrete le disposizioni di cui all'art. 16 della suddetta Legge 127/97 che consentono al Difensore Civico Regionale di esercitare nei confronti delle amministrazioni periferiche dello Stato gli stessi compiti attribuiti dalla propria legge istitutiva.

Anche queste norme potrebbero avere aspetti non conformi a Costituzione, essendo il Difensore Civico organo regionale che, ovviamente, non dovrebbe ingerirsi nel funzionamento degli Uffici dello Stato.

E qui occorrerebbero pure norme esplicative e interpretative anche del legislatore regionale.

In pratica, però, la norma stessa ha bene funzionato in quanto le Amministrazioni Statali interessate hanno corrisposto sempre alle richieste avanzate, rendendo positivi gli interventi.

Tra le fonti statali va poi inclusa la L. 104/92 che attribuisce al Difensore Civico, di cui però non è indicato il livello, il compito di costituirsi parte civile a tutela di soggetti portatori di handicap.

Non si sono qui presentati casi del genere.

Assai controversa è la legge ultima in materia di accesso (L. 340/2000) il cui art. 15 riconosce al cittadino la facoltà di ricorrere anche al Difensore Civico, in caso di rifiuto espresso o tacito, a richieste di documentazione, in aggiunta al ricorso al TAR.

E' stato creato in sostanza una specie di filtro nell'interesse dei cittadini offrendo loro sulla questione la scelta tra due rimedi.

Ma anche questa normativa si appalesa lacunosa; la legge parla di Difensore Civico competente: ergo, nei confronti delle Amministrazioni Centrali non c'è possibilità per il cittadino di avvalersi di tale rimedio, non esistendo il Difensore Civico Nazionale.

Né la norma può essere interpretata nel senso che il Difensore Civico competente possa essere quello Regionale, né lo stesso può intervenire nei confronti di Enti Locali sprovvisti di Difesa Civica, per cui il cittadino anche in tali casi non avrà altro rimedio che adire il TAR.

E' evidente la disparità di trattamento operata dalla norma così come formulata; il che comporta che anche essa deve essere riveduta e, possibilmente, semplificata dal legislatore tenuto conto della complessità e della scarsa chiarezza dello stesso procedimento.

Va qui menzionata anche la legge 27.07.2000 n. 212 " Statuto dei diritti del contribuente ", legge assai innovativa che crea un garante per il contribuente, una forma di difesa civica per il cittadino nei confronti del fisco.

L'Istituto ha avuto pratica attuazione nel corso del 2001 ma, allo stato, desta notevoli perplessità circa la sua sfera di competenza.

E' possibile rivolgersi al Garante solo per i tributi erariali o anche per quelli Regionali e Locali?

Oppure, per questi ultimi, rimane la competenza dei Difensori Civici nelle rispettive sedi operative?

La questione, pur posta e oggetto di dibattito, non ha ancora trovato concreta e univoca risoluzione; nelle Marche, in attesa di necessarie direttive da parte di Organi Governativi Centrali, si è avviata comunque una proficua collaborazione tra i due Uffici per cui casi o richieste prospettate dai cittadini hanno trovato sempre adeguata risposta.

A conclusione di questo argomento voglio ricordare come tra le fonti della difesa civica regionale debba essere certamente annoverata anche la recente norma (1/99) di modifica dell'art. 123 della Costituzione, che prevede che tutte le Regioni si muniscano di un nuovo Statuto che deve "determinare le forme di governo ed i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento".

Lo statuto, quindi, oltre che occuparsi degli organi di Governo, dovrà anche disciplinare i rapporti di questi organi con il sistema esterno, costituito dai cittadini e dalle loro espressioni associative e collettive.

La revisione degli statuti darà quindi l'opportunità di approfondire e aggiornare le ragioni di questo moderno Istituto di tutela dei diritti e degli interessi delle persone, che va rafforzato nell'interesse dei cittadini, come pure già rilevato e ribadito dal Comitato di Coordinamento dei Difensori Civici delle Regioni e Province Autonome che ha elaborato, in proposito, alcuni documenti riguardanti proprio l'inserimento della figura del Difensore Civico nei vari Statuti Regionali e già consegnati

al Presidente della Conferenza dei Presidenti dei Consigli Regionali.

La problematica è stata poi seguita da una serie di incontri con la Conferenza stessa che ha assunto impegno a far sì che la Difesa Civica, nelle già avanzate fasi costituenti, diventi parte essenziale dell'ordinamento regionale, come uno dei suoi organi e inserito nel contesto delle disposizioni in materia di tutela dei diritti umani e dei cittadini.

Lo Statuto pertanto dovrà dettare norme fondamentali e concrete per un istituto necessario, alle quali dovrà poi ispirarsi l'auspicata nuova normativa ordinaria della Regione, a cui resta demandata, naturalmente, la disciplina riguardante la figura, le attribuzioni, i compiti, le facoltà del Difensore Civico, i mezzi che devono essere posti a sua disposizione e gli obblighi delle Amministrazioni rispetto agli interventi del Difensore Civico medesimo.

Anche nell'anno decorso intensi sono stati e le intese e i collegamenti tra i Difensori Civici Regionali attraverso una attiva opera dello stesso

Coordinamento Nazionale che, tra l'altro, ha avviato rapporti e contatti con le Istituzioni Legislative, in vista di un nuovo auspicato ordinamento a livello Nazionale, Regionale e Locale della Difesa Civica e che presupponga e riconosca apertamente come essa risponda a esigenze sempre più crescenti dei cittadini e delle Istituzioni per conseguire una buona amministrazione, un buon governo e anche sostanziale equità.

Il rispetto della persona umana, i principi della non discriminazione e del buon governo, che sono pure i principi basilari della Difesa Civica, sono stati poi i temi trattati in assemblee e congressi di studi a livello internazionale: il seminario dell'Unione Europea dei Difensori Civici, Nazionali e Regionali, svoltosi nel mese di settembre a Bruxelles, al quale ho partecipato, nel propugnare l'istituzione del mediatore nelle strutture che ne sono ancora prive, ha così riaffermato che l'Istituto costituisce un necessario valido presidio dei principi predetti in cui si articolano ragioni di uguaglianza dei cittadini.

Il riconoscimento dell'Istituto della Difesa Civica come "strumento catalizzatore" della promozione e della protezione delle libertà fondamentali dei cittadini ha altresì costituito uno dei presupposti della Tavola Rotonda tenutasi nel mese di novembre a Zurigo con notevole successo, alla quale pure ho partecipato.

Anche in questo dibattito sono stati individuati ed enunciati i principi fondamentali del buon governo e in particolare del rispetto dei diritti dell'uomo.

Si è ribadita in definitiva ancora una volta la necessità di evitare il verificarsi di omissioni, e ritardi della Pubblica Amministrazione e, conseguentemente, si è riaffermato il proposito di contrastare il cattivo uso del potere amministrativo attraverso il rispetto di parametri di equità, imparzialità propri dello Stato di diritto.

In tal senso l'attività della Difesa Civica in Europa diventa così indice e strumento del mutamento

sociale in atto per migliorare la società democratica europea.

ATTIVITA' SVOLTE

L'anno 2001 ha fatto registrare un indice pressoché stazionario delle istanze formali rivolte all'Ufficio, ed è aumentata la complessità dei problemi sottoposti; aggiungo che in parecchi casi le pratiche vengono seguite con solleciti e richieste di chiarimenti, anche con accesso diretto presso gli Uffici aditi, con evidente appesantimento del lavoro.

Inoltre all'inizio dell'anno si è provveduto a definire quasi tutte le pratiche già provviste di istruttoria che, a causa del trasferimento dei funzionari addetti, erano rimaste sospese. Sono state chiuse, in totale, 267 contro 171 prese in carico a seguito di richieste pervenute o a situazioni prospettate di persona o desunte direttamente dalle rassegne stampa della Giunta e del Consiglio e riguardanti le ampie tematiche di propria competenza.

Come già detto, numerosi sono stati gli interventi nei confronti degli Enti Locali; in tali situazioni non ho mancato di rivolgermi ai responsabili degli enti medesimi, chiedendo, in via di reciproca collaborazione, di prendere in esame il caso sottoposto.

Ciò ovviamente in assenza di Difensore Civico locale.

I dati non tengono conto, poi, di tanti altri interventi richiesti che, per la loro urgenza o per la facilità di soluzione, sono stati effettuati informalmente dal personale senza protocollazione.

Una parte assai considerevole del lavoro svolto dall'Ufficio è rappresentato anche dalle consulenze prestate telefonicamente ai cittadini che hanno posto quesiti vari o chiesto consigli su problematiche insorte tra loro e privati o enti pubblici.

Costituiscono queste una attività di cui non si conserva documentazione cartacea, ma che è in definitiva più proficua e la più gradita al cittadino che, alleggerito da incombenze burocratiche, ottiene una risposta repentina ad un suo problema, ad una sua aspettativa o anche, a volte, ad una sua infondata pretesa che viene lasciata cadere per effetto di una opportuna e paziente azione di convincimento.

Non di rado sono pervenute richieste di intervento per fattispecie che non avrebbero potuto essere istruite perché non di competenza; nondimeno, anche in tale ipotesi, il personale operante si è impegnato a fornire adeguato supporto informativo o di consulenza al richiedente. Gli attestati di stima, di riconoscimento dell'aiuto prestato ed i ringraziamenti per tale opera sono molteplici. Non vanno, peraltro, sottaciute alcune espressioni di critica e scontento pervenute, anche se assai poche, e, comunque, da addebitare perlopiù a pratiche arretrate e di difficile soluzione.

Le discipline "privatistiche" non rientrerebbero pure nella competenza dell'Ufficio, ma la sensibilità e la disponibilità del personale ha assicurato anche questa attività suppletiva tanto utile per una fascia di utenza che non ha mezzi o possibilità di risolvere i vari problemi della loro vita quotidiana.

E' stato chiesto l'intervento dell'Ufficio anche a tutela di interessi collettivi o diffusi e varie sono state le richieste di nomina di Commissari ad Acta nei confronti di Enti Locali.

Nelle pagine seguenti vengono evidenziati, per sommi capi, alcuni settori della Pubblica Amministrazione trattati e, tra i catalogati, quelli che hanno maggiormente interessato l'attività dell'Ufficio nel corso dell'anno.

In appendice, poi, vengono riportati alcuni grafici al fine di meglio e più sinteticamente evidenziare il flusso delle pratiche trattate suddivise anche per province.

AMBIENTE

Le questioni più importanti trattate in questo settore interessano gli inquinamenti elettromagnetici ed acustici, problematiche che sono sempre sotto l'attenzione più completa della pubblica opinione e degli Organismi Regionali e Locali.

Basta ricordare come numerosi siano i comitati di cittadini istituiti nelle più disparate località e che, in modo molto attivo, si battono per la tutela dei loro diritti alla salute.

Dopo gli interventi legislativi, nazionale e regionale, le Amministrazioni Comunali stanno anche loro regolamentando la materia in modo molto restrittivo e qualche volta finiscono per vedersi annullare certe norme da sentenze del T.A.R.

Tanti sono stati gli interventi espletati dal Difensore Civico che, in un primo momento, era stato visto come un punto di riferimento per tale problematica; più di recente sono altre le strade che i cittadini percorrono perché, in presenza di più precise normative ricorrono di frequente ad organi giurisdizionali.

Diverse questioni sono state pure prospettate in ordine all'inquinamento acustico.

In tale settore operano due leggi fondamentali: la Legge quadro del 26/10/1995 n. 447 e la Legge Regionale del 14/11/2001 n. 28.

Per tutte le problematiche sottoposte all'Ufficio si sono sollecitati i Sindaci e l'A.R.P.A.M., autorità competenti dal punto di vista giuridico e tecnico.

Si è instaurato in particolare un ottimo rapporto con l'A.R.P.A.M. che ha sempre corrisposto alle sollecitazioni del Difensore Civico, effettuando le indagini tecniche richieste.

A livelli di autorità amministrative si è rilevato che ancora deve crescere il livello di sensibilità per questo pericoloso e spesso subdolo inquinante.

Un'altra questione sull'argomento riguarda le cave: si è provveduto più volte a sollecitare l'Amministrazione regionale ad adottare una precisa normativa e inoltre ad accelerare i lavori per avviare la compilazione del Piano Regionale delle attività estrattive, strumento indispensabile per una seria programmazione del settore e da tempo atteso.

Viene auspicato dalle categorie interessate, insieme alla redazione del piano, una grande attenzione anche per l'attività produttiva, con normativa precisa, che non dia adito a facili contenziosi e che disciplini in modo chiaro i poteri di controllo relativi.

EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

Questo settore è stato oggetto di notevole contenzioso che si è manifestato, soprattutto, nell'ambito dei rapporti tra il cittadino, assegnatario di alloggi E.R.P., e gli I.A.C.P. provinciali.

Le segnalazioni pervenute all' Ufficio hanno riguardato, in particolare, controversie derivanti dal calcolo del canone di locazione, ovvero richieste di revisione del canone a seguito di variazioni della situazione reddituale-anagrafica degli assegnatari.

Vari ricorsi hanno riguardato, altresì, le istanze di assegnazione degli alloggi E.R.P. nonché i contratti di cessione delle suddette abitazioni, ai sensi della Legge n 560/1993 e della Legge regionale n. 44/1997.

Per tutte le questioni prospettate, la linea di intervento è consistita nell'esortare i responsabili degli I.A.C.P. provinciali ad adottare una linea quanto più possibile vicina alle esigenze degli utenti, appartenenti alle fasce sociali più deboli, con invito, in taluni casi, a correggere atteggiamenti eccessivamente formalistici che rischiano di penalizzare gli interessati e che, soprattutto, vanificano quel processo di semplificazione documentale, introdotto dalle recenti normative.

ENTI LOCALI

Nei confronti degli enti locali il Difensore Civico non ha competenza diretta. Questo principio è conforme sia alla normativa regionale istitutiva del Difensore Civico sia alle nuove recenti disposizioni costituzionali.

Tuttavia quando sono state sollevate problematiche riguardanti tali Amministrazioni, come già detto, non si è mancato di intervenire con apposite segnalazioni, soprattutto, perché la quasi totalità dei Comuni della Regione è sprovvista di difesa civica e quindi diversamente importanti questioni sarebbero state trascurate a detrimento degli interessi dei cittadini.

Va sottolineato, con soddisfazione, che nessun Comune si è rifiutato di dare una risposta o di interloquire con il Difensore Civico, dimostrando ampia disponibilità di collaborazione; sono state avanzate anche proposte di convenzionamento con il Difensore Civico Regionale da parte di alcuni Enti.

Le materie trattate sono state le più varie: Espropri, I.C.I., T.A.R.S.U., Concessioni Edilizie, Strade, Accesso agli atti, Ambiente.

Per qualche questione si è andati anche oltre la semplice segnalazione in quanto si trattava di problematiche molto importanti.

Va poi osservato che in seguito alla promulgazione del decreto legislativo 31/03/1998 n. 112 e della correlata L.R.17/05/1999, n. 13, numerosi poteri amministrativi di recente sono stati trasferiti o delegati ai Comuni e alle Province, permettendo così sempre più alla Regione di essere Ente che statuisce e programma.

Ciò ha comportato e comporta ovviamente minore spazio di intervento da parte del Difensore Civico Regionale.

PERSONALE REGIONALE

Nei confronti del personale regionale che si è rivolto al Difensore Civico si è ritenuto di intervenire per lo più con le stesse modalità poste in essere nei confronti degli Enti Locali, cioè con una semplice ma motivata segnalazione agli organi di amministrazione competenti.

Ciò per una duplice ragione: la prima è che il Difensore Civico è tale perché rappresenta le ragioni, quando esistenti, dei cittadini più che dei dipendenti regionali, che hanno strumenti diretti per adire i propri uffici, anche tramite le rispettive organizzazioni sindacali al fine di far valere pretese inerenti il rapporto di lavoro; la seconda è che se i lavoratori dell'Ente Regione si servono del Difensore Civico per le stesse problematiche avrebbero sostanzialmente una duplice e differente tutela rispetto ai lavoratori privati che al Difensore Civico non possono rivolgersi: diverso trattamento che non ha ragione di essere, specialmente dopo la privatizzazione del lavoro pubblico.

D'altronde le normative di altre Regioni e gli Statuti di numerosi Comuni già inibiscono al riguardo l'intervento del Difensore Civico nei confronti dei dipendenti.

Nei casi di specie, pur in assenza di un preciso potere di intervento diretto per la tutela di situazioni soggettive connesse al rapporto di Pubblico Impiego, l'Ufficio si è comunque interessato svolgendo soprattutto un'attività di intermediazione con le OO.SS.

In occasione di una particolare segnalazione, inoltre, l'intervento del Difensore Civico ha contribuito alla rimozione di alcuni elementi di disparità presenti nei criteri applicati, a livello di contrattazione decentrata integrativa, per la corresponsione dei cosiddetti "premi di produttività annuali".

SANITA'

La delicatezza della materia e le richieste pervenute all'Ufficio su questo tema, sia su problematiche di carattere generale, che di carattere personale, hanno richiesto una particolare attenzione ed una notevole sollecitudine nella risoluzione dei casi prospettati.

Ciò è stato possibile grazie alla piena disponibilità dei competenti Uffici Regionali e dei Direttori Generali delle AA.SS.LL. e AA.OO. che hanno prontamente fornito delucidazioni, ove richieste, documentazione ed aiuto per risolvere positivamente i problemi prospettati.

L'Ufficio si è occupato anche di alcuni reclami verbali, giunti telefonicamente o direttamente, per disfunzioni lamentate nel prenotare esami diagnostici o visite specialistiche, sia per le liste d'attesa che per mancate risposte dei "centraloni" alle telefonate.

Le segnalazioni, per lo più, hanno inteso, non tanto denunciare gravi inconvenienti, quanto provocare un intervento di mediazione inteso a facilitare un approccio con le strutture in un clima di cortesia e rispetto.

Infatti, questi casi hanno trovato rapide risposte con semplici segnalazioni telefoniche, risolvendo subito problemi che, per chi li vive in prima persona, sono veramente "importanti".

Numerose sono state le richieste di intervento per quanto attiene la fruizione di prestazioni assistenziali presso Centri Privati, in reparti ospedalieri in regime "libero professionale" e per Cure Termali ex ONIG.

Per quanto riguarda queste ultime, dalla documentazione acquisita presso l'Asl di competenza,

è quasi sempre risultato che la richiesta prospettata non era accoglibile in quanto l'utente aveva usufruito nello stesso anno di due cicli di cure, di cui uno solo rimborsabile.

Per un ricovero in reparto ospedaliero in regime libero professionale l'Asl interessata, pur non essendo stata presentata richiesta di autorizzazione preventiva, riconoscendo la gravità e l'urgenza dell'intervento subito da un paziente presso l'Istituto Tumori di Milano, comprovata da idonea certificazione e documentazione integrativa, attestante lunghe liste di attesa in reparti di degenza ospedaliera e in altre strutture, ha provveduto a rimborsare le spese sostenute.

Su questo settore, come già detto in premessa, la funzione dell'Ufficio è stata di sensibilizzazione sia degli addetti all'erogazione dei servizi in materia di sanità, per il rispetto dei diritti di coloro che dovevano e devono usufruirne, sia degli stessi utenti per il loro comportamento nei confronti delle strutture.

SEGRETARI COMUNALI

L'Ufficio è dovuto intervenire ,in più occasioni, su richieste di nomina di Commissari ad Acta pervenute dall'Agenzia Regionale dei Segretari Comunali, per convincere alcune Amministrazioni Comunali a dotarsi di un Segretario, così come previsto dall'art.15 del D.P.R. 465/97.

Le resistenze più forti si sono manifestate al riguardo da parte degli Enti di piccole dimensioni demografiche, per gli oneri finanziari connessi.

E' stata svolta in proposito una opportuna opera di mediazione e persuasione tra l'Agenzia, sollecitata da direttive dell'Agenzia Nazionale, e le Amministrazioni Comunali alle quali è stato suggerito anche di seguire forme di convenzionamento con Comuni vicini per risolvere la questione.

Oltre alla diffida a provvedere, in nessun caso, per ora, si è dovuto provvedere alla nomina di un Commissario ad Acta.

SOCIALE

Tra le varie questioni trattate in materia, deve essere rilevato come l'Ufficio sia stato punto di riferimento per molti portatori di handicap soprattutto in relazione ad istanze inoltrate ai Comuni per ottenere contributi per l'abbattimento di barriere architettoniche, ai sensi della L.R. 13/89.

Le pratiche, pur non rientrando nella specifica competenza del Difensore Civico Regionale, sono state seguite con attenzione in quanto i ritardi nell'erogazione dei contributi erano di natura regionale: solo con D.G.R. 287/2001 è stato infatti effettuato il riparto del fondo assegnato per l'anno precedente ai fini dell'eliminazione e del superamento delle barriere architettoniche negli edifici residenziali privati e, con successivo Decreto del Dirigente del Servizio Edilizia Pubblica n. 478 del 13/12/2001, tale fondo è stato messo a disposizione dei Comuni.

E' stata premura dell'Ufficio comunicare agli interessati l'importo assegnato a ciascun Comune.

In casi particolari, sono state seguite situazioni gravi che richiedevano Assistenza di natura sociale in favore di famiglie particolarmente disagiate per cui gli interventi, oltre ad essere effettuati con i Comuni di residenza per l'erogazione di contributi per assistenza domiciliare, per l'assegnazione di alloggi di soccorso di proprietà comunale, sono stati decisivi anche per il ricovero di anziani in RSA o in Case di Riposo, riuscendo anche, ove possibile, di ottenere rette agevolate.

In un caso l'intervento è riuscito ad ottenere, attraverso i servizi sociali del Comune di Falconara, oltre all'abitazione anche l'inserimento lavorativo di una ragazza madre e l'assegno alimentare per il mantenimento della figlia.

Attraverso una Ditta privata si è riusciti a far assumere, in prova, due albanesi profughi, moglie e marito, portatori di handicap (sordomuti). L'Ufficio ha seguito il loro inserimento che è risultato soddisfacente sia per gli stessi che per il datore di lavoro.

CONCLUSIONE

Dalla mia prima esperienza acquisita ho tratto la convinzione che, veramente, come ha ricordato il Médiateur Européen, compito essenziale del Difensore Civico sia quello di intervenire per assistere i cittadini affinché vengano trattati equamente e ottengano, senza indugi, ciò che hanno diritto di aspettarsi dalla Amministrazione, contribuendo così a restituire centralità alla persona all'interno del sistema istituzionale.

E' stato anche detto - e ne convengo - che esso è un "magistrato di persuasione", per natura sfornito di forza coercitiva, dotato di "auctoritas" ma non di "potestas" la cui specifica funzione non è di trovare colpevoli ma soluzioni; non è un soggetto intruso, ma è di certo come un avvocato di tutti che tende, nel contempo, ad elevare la qualità della stessa Pubblica Amministrazione di cui può persino essere di ausilio e valido consulente.

Il Difensore Civico, come è anche stato felicemente espresso dalla collega della Valle D'Aosta, è diventato ormai "il simbolo della società moderna e democratica in cui vige il predominio della legge e il rispetto dei diritti umani."

Al termine di questa mia relazione, a conclusione di dieci mesi di intensa attività, auspico in primis che possa essere opportunamente e presto rivista la legge regionale sulla Difesa civica, alla stregua anche di contenuti che saranno inseriti nel nuovo statuto che la Regione si appresta ad adottare, ai sensi della Legge costituzionale 22.11.99, n. 1, art.3, per una degna definizione e collocazione dell'Istituto.

La nuova disciplina legislativa dovrebbe, inoltre, introdurre alcune modifiche necessarie per armonizzare la normativa con le varie leggi statali che si sono susseguite negli ultimi anni e di cui si è già accennato, quali in particolare quella

sull'accesso e sui poteri sostitutivi al fine anche di snellire e meglio disciplinare i procedimenti di intervento.

Evidenzio altresì come l'impegno, gravoso e rivolto ai tantissimi settori dell'amministrazione, non deve rimanere isolato come ho avvertito nel mio primo anno di attività, ma abbisogni del pieno sostegno delle Istituzioni regionali in vista anche di un miglior coordinamento della Difesa civica con le stesse, in primo luogo Consiglio e Giunta; ogni possibile sinergia deve essere continuamente ricercata e attuata per il buon funzionamento dei servizi comuni nell'interesse dei cittadini.

Come già evidenziato nella trattazione "organizzazione", l'art. 10 della L.R. n.29 del 14 ottobre 1981 recita "l'Ufficio del Difensore Civico ha sede presso il Consiglio Regionale ed è dotato di una segreteria il cui organico è determinato dall'Ufficio di Presidenza che provvede all'assegnazione del relativo personale."

In tale articolo non sono stabiliti né i criteri in base ai quali si procede a determinare l'organico, né si tiene conto di quanto lo stesso Difensore Civico potrebbe suggerire per la composizione della propria "segreteria".

L'art.7 della stessa Legge Regionale garantisce l'autonomia del Difensore Civico, ma tale autonomia si riduce nei fatti, rimanendo una mera espressione formale in quanto l'efficienza dell'Ufficio, creato per la tutela del cittadino, è suscettibile di condizionamenti in sede di assegnazione di mezzi ed in primo luogo del personale addetto all'Ufficio stesso.

E' quanto mai opportuno auspicare, almeno per il futuro, che l'organico dell'Ufficio del Difensore Civico, analogamente a quanto avviene ogni cinque anni a cambio legislatura per i Consiglieri Regionali, sia costituito da personale di fiducia del Difensore Civico e di provata professionalità.

Devesi quindi evidenziare, come necessario, una modifica dell'art.10 in cui, tra l'altro, sia chiaramente stabilito che l'organico e l'assegnazione del personale siano disposti dall'Ufficio di Presidenza su proposta del Difensore Civico Regionale".

Anche in tal modo si affermerebbe ancora tangibilmente l'autonomia dello stesso.

Per dotare della piena e più vitale funzionalità dell'Ufficio desidero infine qui riassumere e ribadire anche le esigenze, che già ho avuto modo di prospettare nelle competenti sedi, ma ancora quasi tutte disattese:

1. Ampliare la disponibilità della raccolta e delle fonti del diritto (una sola rivista perviene all'ufficio);
2. Accrescere qualità e quantità degli strumenti informatici;
3. Assicurare divulgazione e conoscenza delle funzioni e della attività del Difensore Civico mediante la stampa di un opuscolo, da diffondere sul territorio;
4. Dare un supporto di consulenza, quando necessario, per evitare che i risultati siano talvolta destinati ad avere aspetti limitati;
5. Rafforzamento organizzativo dell'Ufficio;
6. Istituzione di un numero verde;
7. Dare attuazione alla pur chiara ed inequivocabile previsione, che tuttavia si persiste nel disattendere, dell'art. 8 della L.R. n.29, come pur richiesto dai miei predecessori, in ordine alla parte economica che interessa il Titolare della Funzione.

Oltre che un bilancio di attività, questa relazione vuole, pertanto essere, nel contempo, una ricognizione delle esigenze e delle prospettive che si sono delineate e che, sono certo, verranno valutate con interesse e condivisione dal Consiglio e dagli altri Referenti Istituzionali poiché l'attività dell'Ufficio, che opera in un ambito così pregnante di valori sociali, per poter assolvere bene il suo compito e per raggiungere migliori risultati, necessita di sostegno e di collaborazione di tutti.

Se l'impegno del Difensore Civico rimane isolato, il risultato è destinato a rimanere molto limitato: questo ebbe ad affermare il mio illustre predecessore

nella sua prima relazione dell'anno 1996, affermazione che anche oggi è sempre valida e che pienamente condivido.

Concludendo, nella consapevolezza di avere vissuto una ulteriore esperienza, per me assai gratificante sotto il profilo umano e sociale, sempre improntata alla semplicità e cordialità dei rapporti, caratteristica questa che ha improntato la mia precedente ultraquarantennale attività a servizio dello Stato, esprimo sentimenti di gratitudine nei confronti di chi mi ha voluto accordare fiducia e mi ha facilitato il compito affidatomi, nonché verso i Titolari e Dirigenti delle Amministrazioni, degli Uffici e degli Enti che sono stati destinatari dei miei interventi.

Sono lieto, in particolare di sottolineare la disponibilità degli Uffici Regionali e dei relativi Dirigenti e funzionari, tutti di ottimo profilo, che, con sensibile e sollecito impegno, non hanno mancato di corrispondere alle richieste e alle necessità del Difensore Civico, al quale hanno fornito l'ausilio della loro indubbia professionalità e piena collaborazione.

Un sentito grazie esprimo ai miei collaboratori che mi sono stati più direttamente vicini, sempre attenti al lavoro che hanno saputo svolgere con entusiasmo e capacità, assicurando all'Ufficio qualificato rendimento e contribuendo così a restituire credibilità sostanziale alla persona e ai cittadini nei momenti in cui sono stati interlocutori del sistema istituzionale.

CATALOGAZIONE ARGOMENTI

I	SANITA'
I bis	ASSISTENZA ANZIANI
II	SPORT CACCIA PESCA
III	PERSONALE REGIONALE
IV	PERSONALE ASL
IV	PERSONALE I.N.R.C.A.
V	AGRICOLTURA E FORESTE
VI	LAVORO INDUSTRIA ARTIGIANATO
VII	TURISMO E COMMERCIO
VIII	URBANISTICA
IX	EDILIZIA PUBBLICA
X	TRASPORTI
XI	ISTRUZIONE PROFESSIONALE
XII	ENTI LOCALI
XIII	BENEFICENZA E ASSISTENZA SOCIALE
XIV	LAVORI PUBBLICI
XV	CAVE TORBIERE TUTELA DELL'AMBIENTE
XVI	ATTIVITA' CULTURALI E INFORMAZIONE
XVII	TRIBUTI DEMANIO E PATRIMONIO
XVIII	PROBLEMI ISTITUZIONALI E ORGANIZZATIVI (REGIONE)
XIX	VARIE
XX	RAPPORTI CON LA C.E.E.
XXI	ENTI DIPENDENTI
XXII	UFFICI PERIFERICI DELLO STATO
XXIII	INTERVENTI SOSTITUTIVI RICHIESTI

APPENDICE: L.R. 29 E GRAFICI

TESTO AGGIORNATO DELLA LEGGE REGIONALE PER L'ISTITUZIONE DEL DIFENSORE CIVICO

Legge regionale n. 29 del 14 ottobre 1981 nel testo aggiornato con la modifica dell'art. 10 disposta con l'art. 35, comma IV, della L.R. del 20 aprile 1990 n. 30 "Organizzazione amministrativa della Regione"

Art.1

E' istituito l'ufficio del Difensore civico.

Le modalità di nomina del Difensore civico e l'esercizio delle sue funzioni sono regolati dalla presente legge.

Art.2

Il Difensore civico ha il compito di eseguire indagini sull'operato degli uffici dell'amministrazione regionale, degli enti pubblici regionali e di tutte le amministrazioni pubbliche in qualsiasi modo dipendenti dalla Regione, al fine di rilevarne eventuali irregolarità o ritardi e di suggerire mezzi e rimedi per la loro eliminazione.

In particolare spetta al Difensore civico il potere di seguire, a tutela dei singoli cittadini, degli enti e delle formazioni sociali che vi hanno interesse e ne facciano richiesta, il regolare svolgimento delle loro pratiche presso gli uffici di cui al precedente primo comma.

Se nel corso dello svolgimento di tale attività il Difensore civico rilevi che pratiche simili di altri soggetti si trovino in identica posizione, opera anche per queste ultime.

In ogni caso segnala agli organi statutari della Regione le irregolarità e le disfunzioni riscontrate.

Art.3

Il Difensore civico è eletto dal Consiglio regionale, a scrutinio segreto, con la maggioranza dei 2/3 dei componenti l'assemblea, e nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale.

Dopo la quarta votazione, se nessuno dei candidati ha ottenuto la maggioranza prevista, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti alla quarta votazione.

Qualora nella votazione successiva risulti parità di voti tra i due candidati, viene eletto il candidato più anziano di età.

In sede di prima istituzione dell'Ufficio il Consiglio regionale è convocato per procedere alla elezione entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art.4

Il Difensore civico dura in carica cinque anni con possibilità di rielezione e può essere revocato dal Consiglio regionale, con la stessa maggioranza di cui al primo comma dell'art.3, per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni.

Il Difensore civico esercita le sue funzioni anche per i periodi di vacanza o di scioglimento del Consiglio regionale e rimane in carica, anche dopo la scadenza del quinquennio, fino all'elezione del successore.

Art.5

All'ufficio di Difensore civico deve essere eletta persona in possesso di laurea in giurisprudenza e che, per esperienze acquisite presso le amministrazioni pubbliche o nell'attività professionale svolta, offra la massima garanzia di competenza giuridico-amministrativa, di probità e obiettività di giudizio.

Art.6

Non sono eleggibili all'ufficio di Difensore civico:

- 1) i membri del Parlamento, i consiglieri regionali, provinciali e comunali;
- 2) i membri del Comitato regionale di controllo e delle sue sezioni;
- 3) gli amministratori di enti pubblici o a partecipazione pubblica.

L'ufficio del Difensore civico è incompatibile con l'esercizio di ogni altra funzione e con l'espletamento di incarichi di qualsiasi natura.

Il sopravvenire di una causa di incompatibilità comporta decadenza dall'incarico, che è dichiarata dal Consiglio regionale.

Art.7

Il Difensore civico svolge il proprio incarico in piena indipendenza da ogni organo o ufficio della Regione.

Ha diritto di accedere agli atti di ufficio concernenti le questioni sottoposte a sua indagine.

I funzionari della Regione e delle altre amministrazioni in qualsiasi modo da essa dipendenti sono tenuti a fornirgli le informazioni utili per lo svolgimento del suo compito.

Art.8

Al Difensore civico spetta una indennità pari allo stipendio base iniziale corrisposto al Direttore Generale dei Ministeri aumentata di una somma pari all'indennità integrativa speciale prevista per i dipendenti civili dello Stato.

Art.9

Il Difensore civico, oltre alle dirette comunicazioni ai cittadini che ne abbiano provocato l'azione e agli organi statutari della Regione di cui al precedente art. 2,

invia all'esame del Consiglio regionale una relazione annuale sulle indagini espletate, sui risultati di esse e sui rimedi segnalati.

Invia anche relazioni:

- a) all'organo o ufficio il cui operato è stato oggetto dell'indagine;
- b) ove occorra, all'autorità giudiziaria.

Art.10

L'ufficio del Difensore civico ha sede presso il Consiglio regionale ed è dotato di una segreteria il cui organico è determinato dall'ufficio di Presidenza che provvede all'assegnazione del relativo personale.

Art.11

Il ricorso al Difensore civico non esclude, per i cittadini interessati, la facoltà di avvalersi, anche contemporaneamente, dei ricorsi amministrativi disciplinati dal D.P.R.21.11.1971, n.1199, se competenti; non esclude né limita in alcun modo il diritto di tutti i cittadini di adire, nei confronti dell'amministrazione regionale e delle amministrazioni da essa in qualsiasi modo dipendenti, gli organi di giurisdizione ordinaria e amministrativa.

Art.12

Per il finanziamento degli oneri relativi allo svolgimento delle funzioni del Difensore civico è autorizzata per l'anno 1981 la spesa di lire 20 milioni; per ciascuno degli anni successivi, l'entità della spesa sarà stabilita con legge di approvazione dei rispettivi bilanci.

Alla copertura delle spese autorizzate per effetto del comma precedente si provvede:

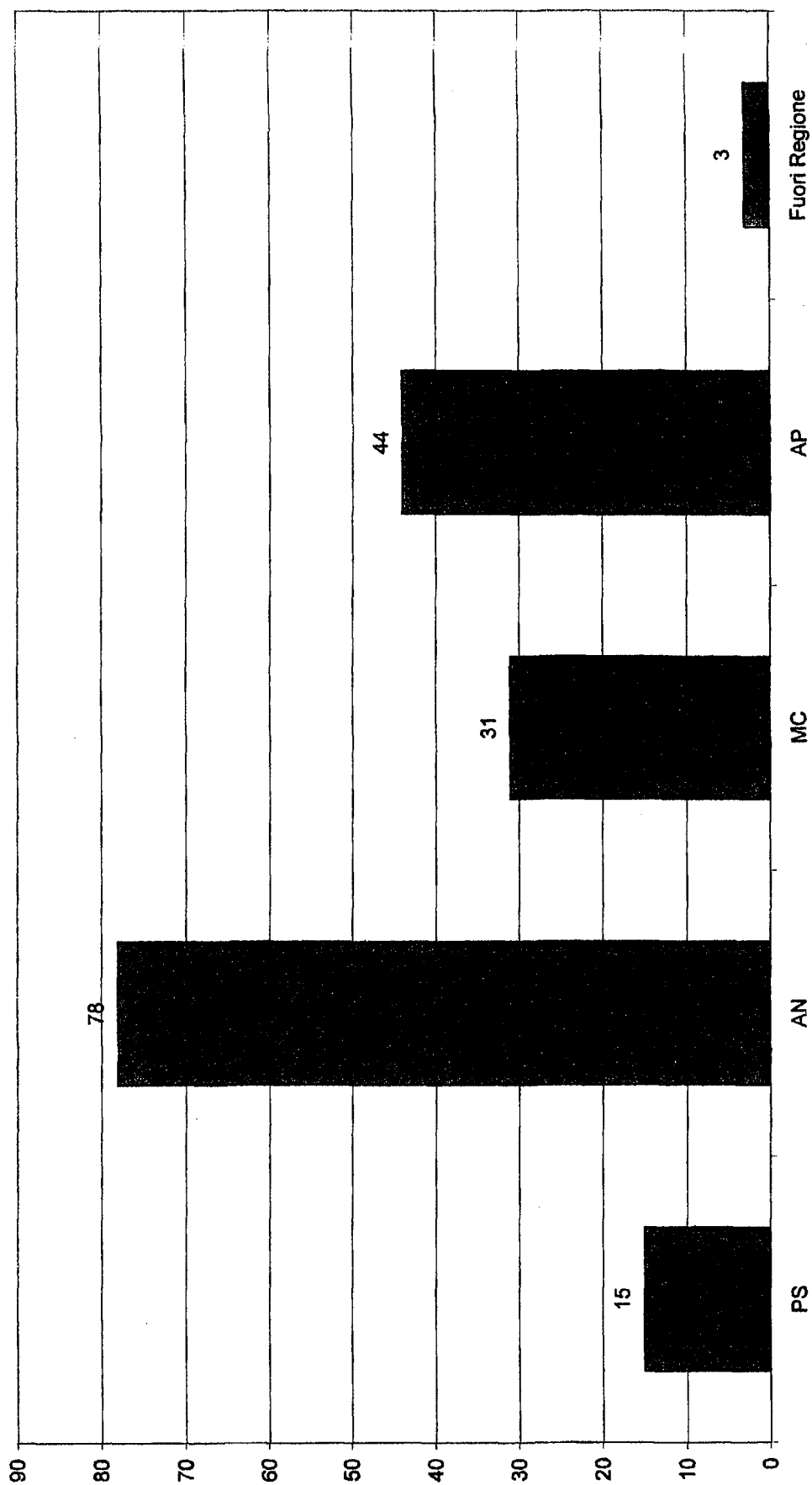
- a) per l'anno 1981, mediante riduzione, per l'importo di lire 20 milioni, degli stanziamenti di competenza e di cassa, del capitolo 5200101 "Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine";
- b) per gli anni successivi, mediante impiego di una quota parte dei finanziamenti spettanti alla Regione a titolo di ripartizione del fondo comune di cui all'art. 8 della legge del 16 maggio 1970, n. 281 e successive modificazioni e integrazioni.

Al pagamento delle spese di cui al primo comma del presente articolo si provvede:

- a) per l'anno 1981, con i fondi a carico del capitolo 1860101 che con la presente legge si istituisce nello stato di previsione della spesa del detto anno, - Rubrica 1, settore 8, sub-settore 6, programma 0, "Difensore civico", con la denominazione "Competenze ed indennità accessorie da corrispondersi al Difensore civico", con la dotazione di competenza e di cassa di lire 20 milioni;
- b) per gli anni successivi, con i fondi a carico dei capitoli corrispondenti. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Marche.

Pratiche prese in carico anno 2001



pratiche archiviate anno 2001 per argomenti

